

Sev. n°	599/18
R. G. N°	763/16



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Roma
Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

dr. Maria Antonia GARZIA

Presidente

dr. Giorgio POSCIA

Consigliere rel.

dr. Fabio Eligio ANZILOTTI NITTO de' ROSSI Consigliere

Alla udienza del giorno 9/2/2018, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.763/2016 R.G., avente per oggetto: appello avverso la sentenza n.7995/2015 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il giorno 28/9/2015, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo , vertente
tra

██████████ s.r.l., in persona del legale rapp.te 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma viale Angelico n.92 , presso lo studio dell'avv. Marco De Santis, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Nigro del Foro di Avellino come da mandato in atti;
Appellante

e

I.N.P.G.I. -Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 'Giovanni Amendola', in persona del legale rapp.te 'pro tempore', elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n.35 , presso l' Ufficio Legale dell' I.N.P.G.I., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto come da mandato in atti;
Appellato

Conclusioni delle parti

Come da rispettivi atti e da verbale di udienza del giorno 9/2/2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.633 c.p.c. depositato in data 4/12/2013 diretto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l' I.N.P.G.I. chiedeva di ingiungere alla [REDACTED] s.r.l. il pagamento in proprio favore della somma di €. 8.435,00, oltre ulteriori sanzioni civili dal 3/3/2012 al saldo.

A fondamento della domanda deduceva di aver accertato, con verbale n.4 del 22/3/2012, la natura coordinata e continuativa delle collaborazioni di natura giornalistica prestate con tale società dai seguenti lavoratori, pubblicisti o giornalisti professionisti: a) [REDACTED] dal gennaio 2009 al settembre 2010; b) [REDACTED] dal gennaio 2009 al settembre 2011;

c) [REDACTED] dal febbraio 2009 al ottobre 2011, in relazione ai quali non era stata denunciata né versata la contribuzione obbligatoria prevista, in attuazione dell'art.2, co.25, della legge n.335/95, dal D.lgs n.103/96, sì da essere rimasta creditrice di detta somma, comprensiva delle somme aggiuntive maturate fino al 3/3/2012. Con decreto emesso il 7/1/2014, e notificato il 19/2/2014, il giudice adito provvedeva in conformità.

Con ricorso depositato il giorno 27/3/2014 la A [REDACTED] s.r.l. proponeva, avanti il medesimo Tribunale, opposizione, per sentir dichiarare illegittimo ed inefficace il decreto in questione, e revocarsi lo stesso.

A fondamento dell'opposizione: a) deduceva che i rapporti in questione non avevano avuto natura subordinata ("*o paragonabile o assimilabile*"), trattandosi di prestazioni occasionali, senza esclusiva né stabile inserimento nella società tale da far ipotizzare l'esistenza della subordinazione, richiamandosi diffusamente ai principi di legittimità in materia di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo, e peraltro negando anche che si vertesse in materia di collaborazione coordinata e continuativa; b) contestava di essere tenuta al pagamento di sanzioni essendovi semmai errore scusabile; c) contestava la propria legittimazione passiva in quanto l'iscrizione nella gestione separata I.N.P.G.I. spettava al lavoratore.

Resisteva l' I.N.P.G.I. contestando l'opposizione chiedendone il rigetto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita per documenti e mezzi orali, veniva discussa e decisa alla udienza del 28/9/2015; con la sentenza in oggetto il primo giudice –ritenuto che i rapporti in oggetto fossero inquadrabili come rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa come dedotto dall'I.N.P.G.I.- rigettava l'opposizione e condannava la società al pagamento delle spese processuali.



2

Avverso la predetta decisione, mediante ricorso depositato il giorno 21/3/2016, proponeva appello la [REDACTED] s.r.l. lamentandone l'erroneità ed ingiustizia, chiedendone la riforma a questa Corte mediante l'accoglimento della propria opposizione avverso il decreto ingiuntivo in questione.

In particolare, la censurava per avere ritenuto provato che i rapporti di cui al verbale ispettivo fossero effettivamente dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonostante le risultanze dell'attività istruttoria non avessero confermato tale tesi.

L'appellato I.N.P.G.I. si costituiva in giudizio, mediante articolata memoria difensiva, resistendo al gravame del quale eccepiva in via preliminare la inammissibilità per violazione dell'art.434 del codice di rito.

Da ultimo, alla odierna udienza, al termine della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.434 c.p.c. sollevata dall' I.N.P.G.I. ; invero, l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, prescrive che "la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati; di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame; di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda; di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della



erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire "al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza" (*Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014*). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. Nel caso di specie, come si desume agevolmente dalla sintesi sopra riportata del contenuto della decisione e dei motivi di appello, l'appellante, nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la propria opposizione, ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, sarebbe stata dimostrata la insussistenza dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

Ciò posto la Corte osserva che l'appello, nel merito, è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. Anzitutto va ricordato che perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira (*vedi, in senso conforme, Cass. Sez. L., Sentenza n. 24361 dell' 1/10/2008*). Orbene, dall'attività istruttoria svolta in primo grado sono emersi elementi a conferma della sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra l'odierna appellante ed i tre soggetti sopra indicati; invero, pur non essendo stati acquisiti elementi tipici della subordinazione, è stata confermata la natura continuativa e personale della prestazione svolta dai giornalisti in favore della società.

In particolare i testimoni [redacted] e [redacted] hanno confermato di avere prestato attività lavorativa in favore dell'appellante per vari anni occupandosi di scrivere articoli in materia di sport soprattutto nell'ambito della Regione Veneto; che venivano contattati dal titolare della società appellante [redacted] per la stesura di un articolo che provvedevano a redigere, se disponibili, senza avere alcun obbligo al riguardo. L'accredito per accedere presso la tribuna stampa veniva loro fornito dalla



società che li pagava in relazione ai pezzi effettivamente da loro scritti (cfr. verbale di udienza dell'1/4/2014).

Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dei dedotti rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa; in ogni caso deve evidenziarsi come l'appellante non abbia specificamente indicato quali siano state le erronee valutazioni delle risultanze istruttorie nelle quali sarebbe incorso il primo giudice con riferimento alla sussistenza dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.


Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo; infine occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.

P.Q.M.
La Corte


rigetta l'appello; condanna l'appellante [redacted] s.r.l., in persona del legale rapp.te 'pro tempore', al pagamento -in favore dell'appellato I.N.P.G.I. Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 'Giovanni Amendola'- delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15%. Dà atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.

Così deciso in Roma, il giorno 9/2/2018.

Il Consigliere est.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Grazia Janza



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 FEB. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Grazia Janza